F. 1. 1 Consigli

a.caruso@cni-online.it

Con nota

Da:	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - Maria Grazia Sonzogno <m.grazia.sonzogno@ordineingegneri.milano.it>
Inviato:	mercoledì 28 marzo 2018 15:42
A:	segreteria@cni-online.it
Cc:	a.caruso@cni-online.it
Oggetto:	Testo Unico 2018 - Protocollo Ordine Ingegneri Milano/Fondazione Ordine Ingegneri Milano
Allegati:	protocollo_OIM_FOIM_segreteria.pdf

Spett.le CNI

Secondo quanto stabilito dal Testo Unico 2018 "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale" e più precisamente dal punto 4.1d, trasmettiamo il Protocollo d'Intesa siglato tra Ordine degli Ingegneri di Milano e Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Milano da caricare in piattaforma.

Il documento viene sottoposto alla vostra approvazione.

Nell' attesa inviamo cordiali saluti
Maria Grazia Sonzogno

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
29/03/2018 E-usp/2270/2018

Arch. Maria Grazia Sonzogno
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Via Pergolesi, 25
20124 Milano MI
☎ +39 02 76003731 - 🖷 +39 02 76004789
✉ m.grazia.sonzogno@ordineingegneri.milano.it
P.E.C. ordine.milano@ingpec.eu
🌍 www.ordineingegneri.milano.it

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libra ESVA ed è risultato non infetto.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (di seguito anche Ordine) C.F. 800033010150 con sede in Milano, Via Pergolesi 25, qui rappresentato dal Presidente – *pro tempore* – Ing. Bruno Finzi, in virtù della Delibera di Consiglio del 19 luglio 2017

e

La Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (di seguito anche Fondazione o FOIM) C.F. e P. IVA 12590900150 con sede in Milano, Via Pergolesi 25, qui rappresentata dal Presidente – *pro tempore* – Ing. Silvio Bosetti in virtù della Delibera di Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017

Premesso che

- L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, costituito ai sensi della Legge 1395 del 24 giugno 1923 è un Ente Pubblico non economico.
- L'Ordine, in data 2 Ottobre 1998 ha costituito presso il Notaio Maria Bellezza la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano con atto notarile n.12541 di repertorio, riconosciuto come soggetto giuridico registrato in Milano il 15/10/1998 e riconosciuto con personalità giuridica dalla Giunta della Regione Lombardia in data 31/03/1999.
- Il "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, dal 1 Gennaio 2018 è regolato dalle Linee di Indirizzo, c.d. Testo Unico 2018.
- L'articolo 4 del suddetto TU precisa le modalità con cui gli Ordini Territoriali erogano le attività di formazione non formale con attribuzione dei Crediti Formativi e le modalità con cui le attività possono essere assegnate a soggetti terzi.
- Lo Statuto della Fondazione precisa all'articolo 3 le finalità ed in particolare "la valorizzazione e la tutela della figura dell'ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e cultuale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli ingegneri";
- L'Ordine delega a FOIM le attività riconducibili a quanto previsto dal "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" e, in particolare, dal Testo Unico 2018.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

Vengono delegate, in forza del presente protocollo, a FOIM, nell'ambito delle attività di formazione professionale continua, la raccolta delle iscrizioni nonché l'incasso delle quote d'iscrizione dei partecipanti.

Le suddette attività non si configurano come prestazione di servizi.

2. IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

Sarà cura di FOIM accertarsi che, nell'ambito delle descritte attività, l'Ordine:

- Predisponga e sottoscriva per tempo le lettere d'incarico ai docenti.
- Rilasci attestato (munito di logo e firma), redatto nel rispetto del modello fornito sulla piattaforma.

La titolarità del trattamento dei dati personali forniti in fase di iscrizione a norma dell'art. 4 del D. Lgs. 196/2003 rimarrà in capo all'Ordine.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE

Le attività sono assicurate dal Direttore della Fondazione. L'Ordine individua, di volta in volta, un rappresentante responsabile dell'attività che assicura la programmazione, gli indirizzi e l'amministrazione del piano formativo.

FOIM provvederà a corrispondere ai docenti quanto previsto ai sensi delle lettere d'incarico sottoscritte, salvo eccezioni e/o irregolarità.

4. DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2020.

5. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N.196/2013

OIM e FOIM si danno reciprocamente atto di trattare i dati personali, di cui verranno a conoscenza per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del Protocollo d'Intesa, in ossequio ai dettami del D.Lgs. 196/2003.

OIM e FOIM saranno responsabili in via autonoma del rispetto della normativa in materia di privacy di cui al suddetto D.Lgs 196/2003 relativamente al trattamento dei dati da ciascuno effettuato in qualità di Titolare del trattamento dei dati stessi.

Per la durata dell'espletamento delle attività oggetto del protocollo d'intesa, FOIM potrebbe ricevere o avere accesso a informazioni e/o documenti che OIM considera riservati; tali informazioni e/o documenti potranno essere utilizzati da FOIM solo per adempiere alle obbligazioni oggetto del presente protocollo e, in ogni caso, non potranno essere utilizzati per finalità estranee all'adempimento delle stesse. E' vietato comunicare a terzi e/o riprodurre tali informazioni e/o documenti anche dopo la cessazione del presente protocollo.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, FOIM rimarrà responsabile nei confronti di OIM restando salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6. VARIE

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti danno atto e dichiarano che non sussistono situazioni, ai sensi della normativa vigente, che ne ostacolino la sottoscrizione stessa o che siano incompatibili con l'esercizio delle prestazioni dedotte.

Il presente accordo è frutto di specifiche trattative intervenute tra le Parti e non è stata predisposta unilateralmente da alcuna di esse e, pertanto, non sono applicabili gli art. 1341 e seg. c.c. In presente contratto contiene nella loro interezza gli accordi intervenuti fra le Parti sulla materia che ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta intervenuta in proposito prima della sottoscrizione del contratto medesimo. Eventuali modifiche al contratto dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti. Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui al presente accordo non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione. Qualsiasi comunicazione richiesta o

consentita dall'accordo sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata (anche a mani), PEC o telegramma, al ricevimento della stessa.

7. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsivoglia motivo del presente accordo, le Parti dichiarano espressamente ed esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro.

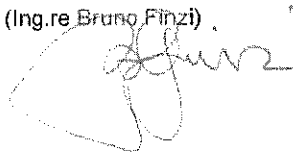
Letto approvato e sottoscritto

Milano, 7 marzo 2018

OIM degli Ingegneri di Milano

Il Presidente

(Ing.re Bruno Finzi)



FOIM dell'OIM degli Ingegneri di Milano

Il Presidente

(Ing.re Silvio Boselli)

